



ALLEGATO ALLA DELIBERA DUC
N. 11 DEL 30.03.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE

F. TO CANDELA dott. SA SPB/M

COMUNE DI ISOLA DOVARESE

PROVINCIA DI CREMONA

PIAZZA MATTEOTTI, 1

TEL 0375946042 FAX 0375946354

Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie (Articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

1. PREMESSA

Contenimento e coordinamento della finanza pubblica nonché buon andamento dell'azione amministrativa sono i principi generali cui si ispira il piano operativo di razionalizzazione i cui risultati si aspettano già per la fine del 2015. La norma di riferimento per l'avvio del procedimento è contenuta nel comma 611, articolo 1, della legge di stabilità per il 2015 che prevede l'approvazione di un piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate da attuare attraverso deliberazioni consiliari.

Il piano dovrà essere approvato entro il 31 marzo 2015 e all'interno contiene tempi di attuazione e il dettaglio dei risparmi da conseguire, da trasmettere alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Il piano di razionalizzazione, cui va allegata la relazione tecnica, va pubblicato anche sul sito internet dell'amministrazione.

2. PIANO OPERATIVO E RENDICONTAZIONE

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce le modalità e i tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire.

Al piano operativo è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione;

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013); pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione "a consuntivo" deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013);

Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel Sindaco e negli altri organi di vertice dell'amministrazione, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo:

E' di tutta evidenza che l'organo deputato ad approvare tali documenti per gli enti locali è il consiglio comunale: Lo si evince dalla lettera e) del secondo comma dell'articolo 42 del TUEL che conferisce al consiglio competenza esclusiva in materia di "partecipazione dell'ente locale a società di capitali".

Per osservare "alla lettera" il comma 612, che sembra voler coinvolgere anche la figura del sindaco nel processo decisionale, le deliberazioni consiliari di approvazione del piano operativo e della relazione potranno essere assunte "su proposta" proprio del sindaco.

3. ATTUAZIONE

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) *“per espressa previsione normativa”*, le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e *“non richiedono né l’abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria”*.

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l’applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

I contenuti principali sono i seguenti:

1. (co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore. La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.
2. (co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l’incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un’informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.
3. (co. 566) Entro dieci giorni, l’ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell’ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.
4. (co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.
5. (co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell’azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall’entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L’esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all’IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente: le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta; le minusvalenze sono deducibili nell’esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l’alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall’entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell’esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

4. FINALITÀ ISTITUZIONALI

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di *“costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”*.

È sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

5 - LE PARTECIPAZIONI DELL'ENTE

5.1- Le partecipazioni societarie

Il comune di ISOLA DOVARESE partecipa al capitale delle seguenti società: ;

1. Padania Acque spa con una quota del 0,58%;
2. Consorzio Parco Oglio Sud con una quota del 2,40%
3. Casalasca servizi spa con una quota del 0,05%
4. Azienda Sociale del Cremonese con una quota del 0,82%
5. Esco Brixia con una quota del . 0,5%

5.2– Piano operativo di razionalizzazione

1. PADANIA ACQUE spa

La Società Padania Acque spa è di proprietà del comune per una quota dello 0,58% - quota di partecipazione pari ad € 176.137,00.

La società è stata costituita il 25.02.1995 per l'erogazione dei servizi acqua, gas e depurazione.

L'Amministrazione ha intenzione di mantenere la partecipazione nella suddetta società, essendo la stessa indispensabile al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e quindi non rientra nei criteri proposti dal comma 611 della legge 190/2014 in materia di dismissioni di partecipazioni.

2. CONSORZIO PARCO OGLIO SUD

Il Consorzio è di proprietà del comune per una quota del 2,40%- quota di partecipazione pari ad € 1.890,00.

Il Consorzio è stato costituito il 06.02.1990 come parco naturale regionale.

L'Amministrazione ha intenzione di mantenere la partecipazione nella suddetta società, essendo la stessa indispensabile al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e quindi non rientra nei criteri proposti dal comma 611 della legge 190/2014 in materia di dismissioni di partecipazioni.

3.CASALASCA SERVIZI spa

La società è di proprietà del comune per una quota dello 0,05% - quota di partecipazione pari ad € 250,00.

La società è stata costituita il 01.07.2009 per il servizio raccolta e smaltimento rifiuti.

L'Amministrazione ha intenzione di mantenere la partecipazione nella suddetta società, essendo la stessa indispensabile al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e quindi non rientra nei criteri proposti dal comma 611 della legge 190/2014 in materia di dismissioni di partecipazioni.

4. AZIENDA SOCIALE CREMONESE

L'azienda è di proprietà del comune per una quota dello 0,82%- quota di partecipazione pari ad € 635,00.

L'azienda è stata costituita il 28/02/2009 con esercizio di funzioni sociali, assistenziali, educative, socio-sanitarie integrate e gestione associata dei servizi alla persona.

L'Amministrazione ha intenzione di mantenere la partecipazione nella suddetta società, essendo la stessa indispensabile al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e quindi non rientra nei criteri proposti dal comma 611 della legge 190/2014 in materia di dismissioni di partecipazioni.

5. ESCO BRIXIA SRL

L'azienda è di proprietà del comune per una quota dello 0,5% - quota di partecipazione pari ad € 225,00.

L'azienda è stata costituita il 29.09.2009 per fornitura di servizi in campo energetico ed ambientale, finalizzati alla compressione dei consumi, all'uso razionale dell'energia, all'impegno delle risorse energetiche rinnovabili e la conservazione del patrimonio naturale ed edilizio del socio pubblico al fine del conseguimento di uno sviluppo sostenibile del territorio.

Essendo le quote di partecipazione societarie non significative, in quanto inferiori al 5-10%, ed in ogni caso tali da non garantire il controllo del comune sulle società, concludiamo l'analisi solo con questi ulteriori dati che riguardano tutte le partecipazioni:

Numero degli amministratori : 0

Numero di direttori/dirigenti: Nessuno

Numero di dipendenti: 0